

## **Impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti**

Negli impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti può essere presente una grande **varietà ed eterogeneità** di rifiuti. A seconda della tipologia di impianto di trattamento e/o stoccaggio i rifiuti possono essere definiti:

- 1) in base alla loro origine: rifiuti **urbani** e rifiuti **speciali** (art. 184 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.)
- 2) in base alle caratteristiche di pericolosità in rifiuti pericolosi e non pericolosi
- 3) in base allo stato fisico: allo stato **liquido, fangoso, solido** o in **polvere**.

### **Rischi associati**

Nel caso degli impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti i rischi sono connessi con le caratteristiche di pericolosità delle sostanze potenzialmente presenti, principalmente tossicità, infiammabilità e pericolosità per l'ambiente dei rifiuti trattati.

Le caratteristiche di pericolo, significative ai fini della valutazione del rischio di incidente rilevante associate ai rifiuti conferiti e più frequentemente presenti possono essere la tossicità (HP6) e l'ecotossicità (HP14).

Nel caso di rilascio per perdita di contenimento di apparecchiature o serbatoi di stoccaggio sono quindi ipotizzabili, a seconda della sostanze rilasciate, incendi in presenza di fonti di innesco, o dispersioni di gas infiammabili e/o tossici e potenziale inquinamento di acque superficiali e/o sotterranee con possibili danni ai lavoratori, alla popolazione o all'ambiente.

Il rischio **incendio** può essere generato sia dai processi di lavorazione, come ad esempio la triturazione che può provocare combustione, sia durante la movimentazione che da atti incendiari di natura dolosa.

### **Prevenzione e controllo**

Nel caso degli impianti di trattamento e stoccaggio dei rifiuti notificati come stabilimenti a rischio di incidente rilevante gli standard progettuali vigenti prevedono l'adozione da parte del gestore di misure impiantistiche tra le quali:

**Data ultimo aggiornamento: 25/05/2020**

- procedura di controllo preventivo, finalizzato alla classificazione e alla caratterizzazione di ogni tipo di rifiuto in ingresso;
- stoccaggi in aree specificatamente destinate, per evitare errate miscele o contatti accidentali tra rifiuti incompatibili;
- serbatoi di stoccaggio dotati di misuratori di livello con relativa soglia di alto livello collegata ad allarme e blocco automatico della pompa di caricamento dello stesso serbatoio;
- bacini di contenimento per i serbatoi, anche dotati di pavimentazione impermeabile ai rilasci
- impianti di rilevazione incendi
- sistemi di spegnimento mobili o fissi.

Inoltre il Gestore di uno stabilimento notificato a rischio di incidente rilevante deve adottare anche una serie di **misure operative e gestionali**, tra le quali assicurare:

- una costante attuazione del Sistema di Gestione della Sicurezza per la prevenzione degli incidenti rilevanti (**SGS-PIR**), previsto dall'art. 14 del D.Lgs.105/2015 e s.m.i. e dell'Allegato B al suddetto decreto legislativo;
- un programma di **informazione, formazione e addestramento** del personale che lavora in stabilimento in materia di sicurezza, con particolare riferimento alle attività esercite nel deposito e alle sostanze pericolose presenti, nonché alle procedure di emergenza, in ottemperanza all'Appendice 1 dell'Allegato B del D.Lgs.105/2015;
- l'adozione di **procedure operative** per la gestione degli impianti in condizioni normali, anomale e di emergenza;
- la disponibilità dei Dispositivi di Protezione Individuale (**DPI**) necessari a tutti i lavoratori dello stabilimento, e dei DPI necessari per l'emergenza ai componenti della squadra antincendio; tutti i lavoratori devono essere adeguatamente formati ed addestrati all'utilizzo dei DPI;
- programmi di **manutenzione**, ispezione e controllo periodici in particolare degli elementi critici di impianto e dei dispositivi di protezione antincendio;
- esercitazioni relative alla messa in atto del **Piano di Emergenza Interno** almeno ogni 6 mesi, in ottemperanza ai contenuti dell'Appendice 1 dell'Allegato B del D.Lgs.105/2015;

**Data ultimo aggiornamento: 25/05/2020**

- verifiche periodiche degli obiettivi fissando **indicatori di prestazione** e analizzando incidenti, quasi incidenti e anomalie;
- attività di **audit** per la verifica dell'efficacia ed efficienza del sistema di gestione;
- **riesame** periodico della politica e del SGS-PIR.

L'art. 26-bis comma 4 della Legge 1° dicembre 2018, n. 132, legge di conversione del Decreto Sicurezza (pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.281 del 3 dicembre 2018 ed entrata in vigore dal 4 dicembre 2018) prevede l'obbligo per i gestori di impianti di stoccaggio e di lavorazione dei rifiuti esistenti o di nuova costruzione di predisporre entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge (entro il 4 marzo 2019) un piano di emergenza interna (PEI) e trasmettere al Prefetto tutte le informazioni utili per l'elaborazione del piano di emergenza esterna (PEE).

In attesa dell'emanazione del decreto previsto dal comma 9 dell'art. 26-bis che stabilirà le linee guida per la predisposizione dei PEE e per la relativa informazione alla popolazione, la **Circolare ministeriale n. 2730 del 13 febbraio 2019** fornisce le **prime indicazioni per l'elaborazione dei piani di emergenza interna ed esterna**.

Il Ministero nella Circolare n.2730/2019 precisa che:

- I gestori degli impianti che ricadono nell'ambito di applicazione del D.Lgs. n. 105/2015 in materia di rischio di incidente rilevante dovranno attenersi alle disposizioni del D.Lgs. n. 105/2015, sia nel predisporre il PEI sia nel fornire ai Prefetti competenti per territorio le necessarie informazioni per la stesura del PEE: secondo il Ministero non si deve dare seguito anche alle disposizioni di cui al citato art. 26-bis, trattandosi di adempimenti ridondanti rispetto a quanto già previsto dalle norme specifiche;
- I gestori degli impianti di stoccaggio e di lavorazione dei rifiuti, che non ricadono nell'ambito di applicazione del D.Lgs. n. 105/2015, esistenti o di nuova costruzione, dovranno predisporre i PEI, secondo quanto contemplato dal D.Lgs. 81/2008, e dal comma 1 dell'art. 26-bis, inserito dalla Legge 1 dicembre 2018 n.132.

**Data ultimo aggiornamento: 25/05/2020**

La Circolare dettaglia inoltre le informazioni relative all'impianto da comunicare ai Prefetti ai sensi dell'art. 26-bis comma 4 per l'elaborazione dei Piani di emergenza esterni (ragione sociale e recapiti, descrizione attività, autorizzazioni/certificazioni, planimetria, piante e relazione tecnica).

Si specifica poi che nella **relazione tecnica** siano indicati:

- quantità e tipologia dei rifiuti,
- massima capacità di stoccaggio istantanea consentita,
- descrizione degli impianti tecnici e misure di sicurezza e protezione,
- descrizione degli effetti su salute e ambiente,
- misure per il ripristino,
- disposizioni per avvisare in caso di emergenza.

Si tratta tuttavia di un elenco non esaustivo in quanto i Prefetti, caso per caso, potranno autonomamente richiedere informazioni aggiuntive ai fini della redazione del PEE. Peraltro, qualora non siano ragionevolmente prevedibili effetti all'esterno dell'impianto, il Prefetto può decidere di non predisporre il PEE.

**Circolare Ministeriale 13 febbraio 2019 -Disposizioni attuative art.26-bis L.1°dicembre 2018,n.132 - prime indicazioni per i gestori**

**Stoccaggio e lavorazione rifiuti - nuovi obblighi per i gestori**

**Impianti di stoccaggio rifiuti - Linee guida per gestione operativa e prevenzione dei rischi**